



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

All.1

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	
- Servizio Affari di Prefettura	<u>AOSTA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL BANCO NAZIONALE DI PROVA	<u>GARDONE VAL TROMPIA (BS)</u>

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
AI MINISTERO DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	<u>ROMA</u>
AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	<u>ROMA</u>

OGGETTO: Rettifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 della Commissione, del 5 marzo 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

f.n.557/PAS/U009298/10900(27)9, del 28 giugno 2018

Si fa seguito alla circolare n.557/PAS/U009298/10900(27)9, del 28 giugno 2018, con la quale, in relazione alla recente entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2018/337, in oggetto evidenziato, è stata fornita un'aggiornata lettura delle disposizioni del D.M. 8 aprile 2016, recante "Modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" in conformità alle nuove disposizioni comunitarie del regolamento medesimo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Nella circolare medesima sono state, altresì, fornite opportune istruzioni circa la corretta lettura ed applicazione dell'allegato I "Specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco" al citato regolamento di esecuzione (UE) 2018/337, segnalandosi, in proposito, un evidente refuso nella traduzione in lingua italiana rispetto al testo nelle altre lingue comunitarie, contenuto nella relativa Tabella III, concernente le "Operazioni specifiche per tipo di armi da fuoco", e, in particolare, le operazioni di "taglio di un'apertura longitudinale della canna".

Tanto premesso, si rappresenta che, nella G.U. dell'Unione Europea, del 27 novembre 2018, è stata pubblicata la "rettifica" del regolamento in parola, con la quale il Legislatore comunitario ha fornito la corretta lettura del testo tradotto in lingua italiana - in linea con le altre lingue comunitarie - nei punti 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 e 8.1, della Tabella III dell'allegato, chiarendo che "un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna . ." debba essere letta come segue: "un'apertura longitudinale lungo la canna".

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione della presente circolare - che sarà pubblicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato - nei modi ritenuti più opportuni.

II DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta

/mr/gp

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 della Commissione, del 5 marzo 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 65 dell'8 marzo 2018)

Alla pagina 5, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, tabella III, punto 1.1,

anziché: «Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).».

leggasi: «Canna: tagliare un'apertura longitudinale lungo la canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).».

Alla pagina 7, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, tabella III, punto 3.1,

anziché: «Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).».

leggasi: «Canna: tagliare un'apertura longitudinale lungo la canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).».

Alla pagina 8, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, tabella III, punto 4.1, prima frase,

anziché: «Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).».

leggasi: «Canna: tagliare un'apertura longitudinale lungo la canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).».

Alla pagina 9, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, tabella III, punto 5.1, prima frase,

anziché: «Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).».

leggasi: «Canna: tagliare un'apertura longitudinale lungo la canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).».

Alla pagina 10, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, tabella III, punto 6.1, prima frase,

anziché: «Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).».

leggasi: «Canna: tagliare un'apertura longitudinale lungo la canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).».

Alla pagina 11, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, tabella III, punto 7.1,

anziché: «Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).».

leggasi: «Canna: tagliare un'apertura longitudinale lungo la canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).».

Alla pagina 13, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, tabella III, punto 8.1, prima frase,

anziché: «Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera di combustione se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: tre volte il diametro della pallottola).».

leggasi: «Canna: tagliare un'apertura longitudinale lungo la canna, compresa la camera di combustione se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: tre volte il diametro della pallottola).».

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 190 del 21 luglio 2017)

Pagina 10, allegato II, secondo capoverso,

anziché: «Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (D), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE) e Regno Unito (UK).»

leggasi: «Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE) e Regno Unito (UK).»
